

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita, per volontà ed iniziativa della società COGEME S.p.A. Rovato, la Fondazione di partecipazione denominata

“FONDAZIONE COGEME S.P.A. ROVATO ONLUS”

con sede legale in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. N. 460 del 4.12.1997, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

### **ART. 2**

#### **SCOPI ISTITUZIONALI**

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue solo scopi di solidarietà sociale ed opera, esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, nei settori di:

- Assistenza sociale e socio – sanitaria
- Assistenza sanitaria
- Beneficenza
- Istruzione
- Formazione
- Sport dilettantistico
- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- Promozione della cultura e dell'arte
- Tutela dei diritti civili
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Alla fondazione é inibito espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per le attività ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D. lgs. N. 460/97.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

### **ART. 3**

#### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione é costituito da beni mobili ed immobili che verranno espressamente destinati a scopo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio iniziale é costituito dalla somma di Euro 51.645,69 (cinquantunominalaseicentoquarantacinque virgola sessantanove), liberalità effettuata dalla società COGEME S.p.A. contestualmente all'atto costitutivo. Tale patrimonio ha struttura aperta nel senso che vi può essere la presenza di Aderenti e Sostenitori i quali contribuiscono alla vita della Fondazione mediante il versamento di somme di denaro una tantum o annuali ovvero mediante la donazione di beni materiali od immateriali.

#### ART. 4

##### MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 comma 6 del D. lgs. 4.12.1997 n. 160.

#### ART. 5

##### ORGANI DELL'ENTE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario dell'Ente;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Revisore dei Conti.

Gli incarichi del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuiti mentre il Revisore dei Conti ha diritto ad un compenso fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. C) del D. lgs. n. 460/97.

#### ART. 6

##### PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo. Nella

stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

#### ART. 7

##### COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte a terzi in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### ART. 8

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Fondatore, COGEME S.p.A. di Rovato, con delibera del suo Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- n. 7 membri scelti tra i Sindaci dei Comuni Soci di COGEME S.p.A. o loro delegati;
- n. 2 membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di COGEME S.p.A.;

Il primo Consiglio di Amministrazione é nominato nell'atto costitutivo.

Detti consiglieri durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'organo di amministrazione.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza di componenti il Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio; in caso che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario, potrà provvedersi, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, e stabilire il relativo compenso entro limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c) del D. lgs. n. 460/97.

#### ART. 9

##### ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna ogniqualevolta lo richieda il bisogno o l'urgenza; sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### ART. 10

##### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voto avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

#### ART. 11

##### COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D. lgs. N. 460, del 4.12.1997;
- nominare i Partecipanti ex art. 14 del presente Statuto;
- gli competono tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione; esso può quindi provvedere a qualsiasi atto, necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nonché delegare proprie attribuzioni agli Amministratori.

## ART. 12

### SEGRETARIO DELL'ENTE

Il Consiglio, anche al di fuori dei propri membri, può provvedere alla nomina di un Segretario fissandone i compiti nonché il relativo compenso.

## ART. 13

### PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

## ART. 14

### ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. All'Assemblea partecipa con diritto di voto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della COGEME S.p.A. Rovato.

L'Assemblea di partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## ART. 15

### REVISORE DEI CONTI

Se prescritto da disposizioni di Legge la gestione contabile della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Revisori nominato dal Collegio Sindacale della COGEME S.p.A. Rovato. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore dei Conti ha diritto ad un compenso fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. C) del D. lgs. n. 460/97.

## ART. 16

### SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Ente.

## ART. 17

## NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

### ART. 18

#### SCIoglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre O.N.L.U.S. o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo controllo di cui all'art. 3, comma 190 della 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.